. N. 247 del 2-1/4/1970



REGOLAMENTO PER LA CONCES'IONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Art. 1

Il Comune di Ancona, interprete dei desideri e dei sentimenti del la cittadinanza, ritiene che tra i suoi doveri dabba essere compreso il compito di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della scuola, del lavoro, della produzione, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività comunali, con atti di coraggio e di amore, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città di Ancona, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtà, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istitusioni, sia promuovendo nuove iniziative d'interesse comunitario.

Art. 2

Allo scopo sono istituiti speciali segni di benemerenza destina ti a premiare le persone e gli enti od istituzioni che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art.1. Le civiche benemerenze assumono le seguenti forme:

- Medaglia d'Oro
- Medaglia d'Argento
- Attestato di Civica Benemeranza

Art. 3

he civiche benemerenze sono conferite solennemente il 4 maggio di ogni anno, ricorrenza della festività di 8. Ciriaco, Patrono cittadi no.

Art. .

La concessione delle civiche benemerenze è deliberata dalla Giunta Municipale, cui le proposte vengono sotioposte, corredate dai necessari elementi illustrativi.

Art. 5

Le proposte di concessione possono essere inoltrate dai membri della Giunta e del Consiglio comunale, dagli Uffici municipali, da Enti, istituzioni e da singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di sottolineare le attività ritenute degne di essere pubblicamente riconosciute mediante la civica benemerenza.

Art. 6

La forma della civica benemerenza è stabilita ad esclusiva di screzione della Giunta Municipalo, cui competo il giudizio di valutazione sulle benemerenza effettivamente acquisite dalla persona, dallo Ente o istituzione proposti.

Art. 7

Le civiche benemcrenze prevedono le seguenti 8 classi:

Classe I - Benemeriti per le Scienze, Lettere ed Arti

- a) Benomoriti nel campo delle Scienze (tecniche, giuridiche, mediche)
- b) Benemeriti nel campo delle Arti Figurativo
- c) Benemeriti nel campo della Lettere (critici, storici, gior nalisti)
- d) Benemeriti nel campo della Musica e dello Spettacolo

Classe II - Educatori

- Classe III Lavoratori, Industriali, Operatori economici ed animatori di Istituzioni cittadine
 - a) Lavoratori, indistriali ed operatori economici
 - b) Dirigenti e promotori di istituzioni culturali ed arti stiche
- Classe IV Mccenati, filantropi e benemeriti delle varie attività so-
- Classe V Enti ed istituzioni anconitano
- Classe VI Collaboratori dell'Amministrazione Comunale (Consulenti, funzionari interni ed esterni, appartementi a Commissioni ecc.)
- Classe VII- Benemeriti per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di amore verso la Città, e per attività sportive.
- Classe VIII Promotori di nuove iniziative che abbiano contribuito allo sviluppo della città. -

Art. 8

Le civiche benemerenze sono consegnate unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Registro delle concessioni, conservato a cura dell'Ufficio Gabinetto.

Art. 9

Nel caso di rimuncia alla civica benemerenza non sarà dato corso alla registrazione: qualora la registrazione sia già avvenuta, la Giunta Municipale procederà alla revoca della concessione.